



STATUTO

DELLA

Associazione Italiana Lavoro in Acqua A. I. L. A.

Art. 1

E' Costituita con sede in Pisa, Via Giovanni Rosini n. 13, l'Associazione denominata **Associazione Italiana Lavoro in Acqua, anche brevemente nominata A.I.L.A.**

L'Associazione è democratica, apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. La sede temporanea della Associazione viene stabilita presso il domicilio di uno dei soci fondatori, in attesa che vengano reperiti e/o assegnati idonei locali.

Lo stemma adottato dalla Associazione è così composto:

- due sagome nere affiancate raffiguranti la testa di un cane di Terranova e di un Retriever che indossano una ciambella di salvataggio di colore arancio;
- al di sotto delle sagome i colori della bandiera italiana in forma stilizzata e triangolare
- sfondo stilizzato formato da strisce di color celeste su sfondo bianco
- nome dell'associazione, estesa ed abbreviata, in forma circolare sulla circonferenza dello stemma

Art. 2

L'Associazione svolge attività nel campo della cinofilia, con l'ausilio di cani addestrati al salvataggio in acqua e propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti principali attività:

- Sviluppo e diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione e organizzazione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e con particolare riferimento alla pratica e all'addestramento del salvataggio in acqua dei cani di razza tipicamente acquatica, come ad esempio, i cani di Terranova, Labrador e Golden Retriever. Le altre razze potranno essere ammesse se ritenute idonee a svolgere le attività dell'Associazione.
- Sviluppo e diffusione di attività di volontariato e protezione civile per la salvaguardia della vita in mare, mediante l'ausilio di apposite Unità Cinofile opportunamente costituite e che abbiano conseguito i necessari riconoscimenti. A tal fine, saranno ricercate forme di associazionismo, collaborazione, intesa, affiliazione, con Associazioni di Volontariato Nazionali o con Enti di Protezione Civile che perseguono e promuovono al loro interno le specialità affini alla Associazione, per quanto riguarda le attività di natura non sportiva e agonistica.
- Sviluppo e diffusione di apposite sedute d'addestramento in acqua ed a terra aventi lo scopo di conseguire ogni tipo di abilitazione, brevetto, riconoscimenti di altra natura che siano organizzati, riconosciuti, approvati da associazioni e organizzazioni di riferimento, nazionali e non.
- Sviluppo e diffusione del concetto di Unità Cinofila da Salvataggio in acqua, inteso come il cane che può aiutare l'uomo ma non potrà sostituirsi all'uomo. Questo sarà l'elemento ispiratore e basilare di ogni forma di attività, anche addestrativa, della Associazione.
- Sviluppo e diffusione di attività in ambito sociale e benefico, a favore di persone disabili, portatrici di handicap, organizzate e/o proposte dagli Enti, Privati, Associazioni, ecc., con l'ausilio delle Unità Cinofile che abbiano ottenuto i necessari riconoscimenti e abilitazioni per quanto riguarda le attività cosiddette di "Pet-Therapy" e/o "Terapia assistita da animali".

Art. 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4

Sono Soci dell'associazione:

- i fondatori
- le persone che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi e versino le eventuali quote associative qualora siano determinate dall'assemblea;
- le persone e gli enti pubblici o privati che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'assistenza e nei confronti dell'associazione.

Spetta al giudizio insindacabile del Presidente deliberare sull'ammissione dei soci, sentito il parere vincolante e unanime del consiglio direttivo.

Art. 5

I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le eventuali quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea. La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno un anno
- per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da donazioni, lasciti e dalle eventuali eccedenze di bilancio. Le entrate sono costituite da contributi associativi e di terzi, da sovvenzioni dello Stato e di enti pubblici o privati, da proventi delle attività svolte. Per il miglior funzionamento delle attività dell'Associazione, i Soci possono conferire a titolo gratuito l'uso di beni o servizi di proprietà. Tali conferimenti saranno appositamente annotati ed inventariati. In qualsiasi momento, con congruo preavviso al Presidente, il Socio potrà recedere dal conferimento e ritornare in possesso dei beni eventualmente concessi.

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Alla assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

Art. 9

L'assemblea si convoca di norma una volta l'anno, o qualora il Presidente ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo mediante informazione scritta a tutti i Soci, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione. Altre forme di comunicazione possono essere previste e concordate in assemblea ordinaria, per motivi di economicità e praticità. Nelle assemblee tutti i Soci hanno diritto ad un voto, se in regola con le eventuali quote sociali stabilite. E' accettata una delega per socio. Nel caso in cui non venga stabilito il pagamento della quota sociale, il Socio che sia risultato assente alle attività dell'Associazione per complessivi tre mesi, non avrà diritto di voto. Restano fermi i diritti di partecipazione e di parola.

Art. 10

Spetta all'assemblea deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sulla eventuale determinazione delle quote associative, nominare i componenti del Consiglio Direttivo di sua competenza, deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le assemblee dei Soci possono essere convocate in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente e dai 2/3 dei Soci, che dovranno presentare richiesta scritta al Presidente, indicando l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione.

Lo Statuto dell'Associazione può essere modificato mediante convocazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'assemblea straordinaria dei Soci, unitamente al parere vincolante ed unanime dei Soci Fondatori, delibera altresì su quanto stabilito dall'Art. 2 secondo capoverso del presente statuto. (*"Sviluppo e diffusione di attività di volontariato e protezione civile..."*)

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti unitamente al voto favorevole di tutti i soci fondatori presenti.

Qualora non vi sia l'approvazione da parte di tutti i soci fondatori presenti, le deliberazioni dovranno essere adottate in una successiva assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 11

Il Consiglio Direttivo è composto fino ad un massimo di sei membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere viene determinato in base alle valutazioni ed alle esigenze espresse in Assemblea. Il Consiglio Direttivo resterà in carica per cinque anni, per il primo mandato costitutivo e per tre anni alle successive scadenze. I suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'assemblea.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti salvo quanto previsto al precedente art. 4 ed al successivo art. 12.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri può attribuire le funzioni di amministratore ad un consigliere o ad altra persona.

Possono partecipare al Consiglio Direttivo con solo voto consultivo i responsabili appositamente segnalati delle Associazioni e/o Enti menzionati all'ultimo capoverso dell'Art. 2 del presente Statuto (*"Sviluppo e diffusione di attività di volontariato e protezione civile..."*)

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ovvero dai due terzi dei suoi componenti, con autoconvocazione con le modalità ritenute più idonee.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

ART. 12

Vengono eletti dal Consiglio Direttivo il Presidente con la maggioranza dei voti dei suoi componenti, inoltre con due terzi il Vicepresidente ed il Tesoriere. Potranno essere altresì individuate ulteriori cariche, all'interno del Consiglio Direttivo, che saranno ritenute idonee per il suo miglior funzionamento.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il vicepresidente convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro deliberazioni, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi e il potere di firma spettano disgiuntamente al Presidente, al Tesoriere nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifici incarichi, ciascuno nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti.

ART. 14

Il Presidente é responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano tali attività: egli rappresenta l'associazione di fronte ai terzi, in conformità ai poteri delegati dal Consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare periodicamente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete

ART. 15

Il Collegio dei Revisori dei conti é composto fino ad un massimo di due soci, eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali. La durata del Collegio dei revisori dei Conti è pari a quella del Consiglio Direttivo insediato. Il numero dei membri del Collegio dei Revisori da eleggere viene determinato in base alle valutazioni ed alle esigenze espresse in Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accetta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Collegio dei Proviviri è composto fino ad un massimo di tre soci eletti singolarmente dall'assemblea a scrutinio segreto con maggioranza di almeno i due terzi dei voti assembleari totali. Il numero dei membri del Collegio dei Proviviri da eleggere viene determinato in base alle valutazioni ed alle esigenze espresse in Assemblea.

La durata del Collegio dei Proviviri è pari a quella del Consiglio Direttivo insediato.

Il Collegio dei Proviviri è competente a decidere: in materia disciplinare su sua iniziativa o del Consiglio direttivo;

- su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione secondo l'art.12 dello statuto, per iniziativa del Consiglio direttivo;
- su controversie di soci con l'associazione;
- su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi;
- in materia disciplinare il Collegio dei Proviviri, dopo aver preso in attento esame la vicende e comunque disposta l'audizione degli interessati può comminare:
 1. sospensione dei diritti di socio fino da un minimo di mesi due ad un massimo di mesi sei, per fatti rilevanti nei comportamenti sociali o in rapporto agli scopi dell'associazione;
 2. la proposta di decadenza da socio per morosità non sanata nel pagamento della quota sociale annua per un anno, qualora sia stata deliberata dall'Assemblea dei Soci;
 3. la proposta di esclusione dell'Associazione rapporto agli scopi dell'associazione;
 4. la proposta di esclusione dell'Associazione per grave violazione degli scopi sociali o per fatti gravi che abbiano arrecato pregiudizio morale o materiale all'Associazione.

Salvo la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nei casi espressivamente previsti dalla legge, le decisioni dal Collegio dei Proviviri sono definitive.

ART. 18

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. L'eventuale patrimonio esistente sarà devoluto ad un ente o istituzione designati dall'Assemblea dei Soci.

ART 19

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Statuto approvato all'unanimità dalla Assemblea dei Soci costituita e riunitasi in data 09/09/2009.